

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1029

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, VISCHIA, TITOMANLIO VITTORIA, BERSANTI, GATTO,
REPOSSI, LONGONI, PRIORE, FERRARIO, SANGALLI, SCHIRATTI,
MAZZA, LOMBARI, D'AMBROSIO, CARCATERRA**

Annunziata il 14 luglio 1954

Disposizioni per la identificazione e qualificazione dei pubblici esercizi caratteristici o di interesse turistico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare una deficienza, riscontrata nel campo della ricettività, per la difesa del turismo nazionale: quella di vedere determinata, mediante un riconoscimento, la rinomanza di taluni locali. Nello stesso tempo viene posto uno strumento legislativo, indispensabile alla tutela ed al potenziamento del patrimonio ricettivo più prezioso della Nazione.

Non pretendiamo di dir cose nuove, affermando che l'industria turistica nazionale, la cui importanza economica è nota, ha bisogno, per il suo sviluppo, di una attrezzatura ricettiva di prim'ordine per capienza e funzionalità; l'incremento della potenzialità ricettiva è anzi un fattore determinante per l'incremento delle correnti turistiche sia interne che straniere, tanto che si può dire che i progressi o regressi della prima coincidono con i progressi o i regressi delle seconde.

I pubblici esercizi nella loro generalità, i ristoranti, i caffè, i locali notturni, gli stabilimenti balneari, etc., costituiscono, vorrei dire, la base fondamentale, e non soltanto dal punto di vista numerico, dell'attrezzatura complessiva di cui dispone l'apparato turistico italiano.

Esiste, poi, tra essi, un certo numero di locali, i quali, per la loro rinomanza, costituiscono una attrattiva a sé: in ogni città

d'Italia, accanto alle bellezze della natura e dell'arte, figurano locali tipici e famosi, che brillano di luce propria ed attraggono turisti italiani e stranieri.

Questi locali, oltreché attuare una funzione strumentale ai fini dello svolgimento dell'attività turistica, come tutti gli altri esercizi, costituiscono, ripetiamo, un'attrattiva a parte, andando ad arricchire la svariate gamma degli elementi di richiamo che offre il nostro Paese.

Da strumenti di turismo essi assurgono a soggetti di turismo.

La presente proposta di legge intende richiamare, per la prima volta, l'attenzione del legislatore appunto su questa categoria di esercizi. Esistono in Italia leggi che tutelano il patrimonio storico ed artistico, leggi che salvaguardano il paesaggio; manca, invece, tuttora una legge che, non dico tuteli, ma che almeno riconosca, a particolari effetti, la tipicità e l'importanza dei locali più famosi.

Le leggi ora ricordate intendono certo difendere la bellezza in tutte le sue forme, ma si ripromettono altresì di mantenere intatta e potenziare una fonte di ricchezza per l'economia nazionale; altrettanto è a dirsi degli esercizi, di cui si occupa la presente proposta, i quali non solo degnamente si allineano accanto alle attrattive italiane di maggiore rinomanza, ma rappresentano altresì un cospicuo cespite di attività e di benessere per il Paese.

A questa realtà, la proposta di legge intende dare una definizione.

A tal fine essa prevede l'attribuzione delle qualifiche di « esercizio pubblico caratteristico » e di « esercizio pubblico di interesse turistico nazionale » e fissa i requisiti obiettivi che i locali debbono presentare per ottenere l'una o l'altra qualifica.

La proposta di legge suddivide tali requisiti in due categorie: quelli della prima, concernenti l'attrezzatura e l'organizzazione del locale, debbono essere comuni a tutti. Gli impianti di cucina e di sala, i servizi igienici e sanitari, l'arredamento, gli addobbi, l'ammobiliamento e l'illuminazione, l'organizzazione del personale di sala, le attrezzature dei servizi di sala, stoviglie, tovagliati, cristallerie, ecc., debbono dare piena garanzia di soddisfare le esigenze della clientela.

Con ciò si è voluto assicurare la più completa funzionalità di questi locali in modo da avere la certezza che ognuno di essi sia, dal punto di vista aziendale, un organismo efficiente al massimo.

La legge richiede inoltre che gli esercizi aspiranti al riconoscimento presentino almeno due requisiti caratteristici espressamente elencati sia in ordine all'ubicazione — gli esercizi dovranno essere infatti situati in località panoramiche di nota fama ovvero di notevole importanza religiosa, ecc. — sia in ordine alla rinomanza dell'ambiente per il carattere tipico dei locali o per gli avvenimenti di interesse storico o culturale che vi si sono svolti, ecc., sia in ordine alla rinomanza delle specialità gastronomiche o della particolare attrezzatura di cantina e via dicendo.

La concorrenza in uno stesso esercizio di entrambi questi ordini di requisiti assicura sia l'efficienza strumentale, ai fini turistici, sia l'importanza come centro autonomo di attrattiva e di richiamo.

La sussistenza in concreto di questo duplice aspetto, in cui si sostanzia il tipo del locale caratteristico o di interesse turistico, è valutata da apposite Commissioni provinciali e da una Commissione nazionale in grado di appello, la composizione delle quali garantisce la competenza e la rispondenza al compito di ciascuna di esse.

La proposta di legge conferisce ai titolari degli esercizi, cui venga riconosciuta una delle qualifiche suddette, il diritto di prelazione per l'acquisto della proprietà del locale, in cui l'esercizio è situato, nel caso di vendita da parte del proprietario e stabilisce il divieto di vendere o affittare locali per uso diverso da quello di esercizio pubblico.

Esso in altri termini pone alla libera disponibilità del proprietario le limitazioni strettamente necessarie ad evitare che il patrimonio turistico, rappresentato dall'esercizio, si disperda.

E, dicendo patrimonio turistico, si dice patrimonio nazionale, perché, quando si tratta di locali quali quelli di cui si occupa la proposta di legge, non è più l'interesse del privato gestore che viene in considerazione, ma quello del turismo italiano, come è stato dimostrato fin qui. E, quindi, le limitazioni suddette sono poste a carico di un privato non nell'interesse di un altro privato, ma nell'interesse del Paese, in quanto stabilito a vantaggio dell'attività turistica allo stesso titolo per cui limiti sono posti a tutela del paesaggio e dei monumenti nazionali.

Ma poi in sostanza di quali limitazioni si tratta? Hanno esse un contenuto tale da attenuare il concetto quiritario della proprietà? Quando si pensi che, anche in paesi a tradizione giuridica romanista come la Francia, la cosiddetta proprietà commerciale, riconosciuta fin dal 1926, ha raggiunto in questi ultimi tempi (legge 24 maggio 1951) un consolidamento tale da aver provocato la dissociazione del fascio dei diritti che costituisce la proprietà immobiliare al punto che è possibile distinguervi un dominio eminente da un dominio utile concesso al conduttore commerciale, si vedrà che i vincoli previsti dalla presente proposta di legge sono ben poca cosa, riducendosi essi ad interessare solo marginalmente il diritto del proprietario.

Del resto, il vincolo di destinazione è già nel nostro ordinamento positivo fin dal 1936. Dal 1936, infatti, vige in Italia il vincolo alberghiero che vieta appunto la vendita o la locazione di edifici adibiti ad albergo ad uso diverso da quello alberghiero.

La ragione politico-economica che è a fondamento di questo vincolo — la tutela dell'attrezzatura ricettiva nazionale — è la medesima che ispira quello proposto dalla presente proposta di legge con la differenza che, mentre il primo riguarda tutti gli alberghi e le pensioni che esistono in Italia, il secondo interessa solo un piccolo numero di locali e precisamente solo quelli che, dopo un severo vaglio, vengano riconosciuti in possesso di particolari e specifici requisiti.

Cosicché, alla scarsa rilevanza dal punto di vista sostanziale, il vincolo di destinazione per i locali di interesse turistico unisce il pregio di riguardare un numero di proprietari di gran lunga minore di quanto non faccia il vincolo alberghiero.

Da quanto siamo venuti esponendo fin qui, appare chiaro che questo provvedimento si rivela in sommo grado utile per il turismo italiano e può legittimamente essere annoverato nel numero delle provvidenze, destinate ad incrementare la nostra attrezzatura ricettiva ed affinarla dal punto di vista qualitativo.

Non va infatti sottovalutata un'altra conseguenza, per così dire, indiretta, ma non perciò meno importante di questa proposta di legge.

Essa è destinato a premiare, con un doveroso riconoscimento, quei gestori che, con intelligenza, costanza e sacrificio personale e patrimoniale sono riusciti a creare esercizi di gran fama; ma col fatto stesso di accordare

un crisma ufficiale ai locali migliori non si mancherà di suscitare un benefico spirito di emulazione nella massa di esercenti, ravvivandone le iniziative e moltiplicandone le energie sulla via del miglioramento e del potenziamento dei propri esercizi.

Questa proposta di legge insomma fissa una meta all'attività sempre oscura, spesso ingrata, degli esercenti, e, attraverso il rigoroso vaglio dell'efficienza degli esercizi stabilisce uno speciale riconoscimento per i conduttori di essi concorrendo ad elevarne le qualità professionali.

E questo non è certo l'ultimo pregio della proposta di legge che noi, onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai pubblici esercizi, di carattere tipico, distinto ed originale, viene riconosciuta la qualifica di « esercizio pubblico caratteristico ».

Ai pubblici esercizi che pur non essendo caratteristici, rispondano adeguatamente ai requisiti di cui all'articolo 14, viene riconosciuta la qualifica di « esercizio pubblico di interesse turistico nazionale ».

Del riconoscimento delle suddette qualifiche verrà iscritta annotazione sulla licenza di pubblica sicurezza. Gli esercizi verranno muniti di apposito contrassegno.

ART. 2.

Possono inoltrare domanda per il riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo 1 i titolari di caffè, bar, gelaterie, sale da the, locali notturni o di ritrovo in genere, ristoranti, trattorie, pasticcerie, stabilimenti balneari, alberghi diurni, sale da gioco, che rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 3.

Gli esercenti che aspirano ad ottenere per il proprio esercizio il riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo 1, dovranno rivolgere domanda su apposito stampato all'apposita Commissione provinciale di cui all'articolo 4 rimettendola all'Ente provinciale per il turismo, corredata della documentazione necessaria a porre in evidenza la rispondenza del locale ai requisiti di cui all'articolo 14.

ART. 4.

Presso gli Enti provinciali per il turismo è costituita un'apposita Commissione per il riconoscimento della qualifica degli esercizi pubblici caratteristici e d'interesse turistico nazionale. Essa ha il compito di istruire le pratiche relative al riconoscimento delle suddette qualifiche agli esercizi interessati, raccogliendo tutti gli elementi idonei al vaglio della richiesta, e di definirle con una decisione positiva o negativa.

ART. 5.

La Commissione di cui all'articolo 4 è composta dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo che la presiede, da un rappre-

sentante del questore, da un rappresentante della categoria dei pubblici esercizi designato dalle rispettive Associazioni sindacali della provincia, e da un esperto in materia turistica nominato dal prefetto su una terna di nomi designati congiuntamente dall'Ente provinciale per il turismo, dal questore e dall'Associazione sindacale degli esercizi pubblici della provincia. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal direttore dell'Ente provinciale per il turismo.

Avverso la decisione della Commissione provinciale è ammesso, entro 15 giorni dalla pubblicazione, ricorso dell'interessato o dell'Ente del turismo alla Commissione centrale nazionale.

ART. 6.

La Commissione centrale nazionale è presieduta dal commissario per il turismo o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante del Commissariato per il turismo, dal presidente della Federazione italiana dei pubblici esercizi o da un suo delegato, dal presidente del Sindacato nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, da un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, da un rappresentante della proprietà edilizia.

La Commissione è nominata con decreto ministeriale.

La Commissione nomina nel suo seno un segretario e prende le sue deliberazioni a maggioranza.

La decisione della Commissione centrale nazionale è definitiva.

ART. 7.

La partecipazione alle Commissioni provinciali ed alla Commissione nazionale è gratuita.

Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono a carico degli Enti provinciali per il turismo e le eventuali spese relative al funzionamento della Commissione nazionale sono a carico del Commissariato per il turismo.

ART. 8.

Le riunioni delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale nazionale sono valide se sono rispettivamente presenti almeno tre o cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 9.

La Commissione centrale nazionale ha altresì il compito di:

1°) predisporre il modello per le domande relative al riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 1, contenente il questionario relativo all'istruzione della pratica che l'aspirante alla qualifica dovrà compilare; determinare il contrassegno, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

2°) coordinare, comunque, l'attività delle Commissioni provinciali, da do tutti i suggerimenti necessari.

ART. 10.

L'esercente che avrà ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche di cui all'articolo 1 richiederà alla questura l'annotazione sulla licenza.

ART. 11.

Il riconoscimento di una delle qualifiche di cui all'articolo 1 potrà essere revocato dalla Commissione centrale nazionale d'iniziativa o su segnalazione delle Commissioni provinciali a quegli esercizi che non rispondessero più ai requisiti sul fondamento dei quali era stato concesso il riconoscimento delle qualifiche stesse.

ART. 12.

Nel procedere al riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo 1 la Commissione centrale nazionale o provinciale vaglierà, sulla base della documentazione presentata, se ed in quale misura l'esercizio stesso risponda ai seguenti requisiti a seconda dell'attività svolta e del tipo dell'esercizio.:

1°) Attrezzatura ed organizzazione del locale:

a) impianti di cucina, di sale e servizi igienici e sanitari che diano piena garanzia alle attuali esigenze della clientela per la funzionalità e lo stato di manutenzione e che si dimostrino idonei ed adeguati alla capacità ricettiva del locale;

b) attrezzatura dei servizi di sala, stoviglie, tovagliati, cristallerie, posaterie, ecc., che siano in perfetto stato di conservazione e proporzionati nella quantità ed adeguati nella quantità alle possibilità ricettive ed alle caratteristiche dell'esercizio;

c) arredamento, addobbi, ammobigliamento, illuminazione adeguata per decoro e

per conforto alle esigenze ricettive del locale ed alla sua caratteristica e che si presentino in perfetto stato di conservazione;

d) impianti di stabilimento ed attrezzature di spiaggia; impianti di allestimenti igienici e sanitari e servizi relativi che rispondano alle esigenze ed alla funzionalità dello stabilimento o della azienda e della clientela e che siano in stato di manutenzione ed adeguati alla capacità ricettiva dello stabilimento balneare o dell'albergo diurno;

e) organizzazione del personale di sala di stabilimento o di servizi interni in genere adeguata per capacità professionale e di distinzione dei singoli alle esigenze ricettive dell'esercizio ed alle sue caratteristiche.

Oltre ai requisiti di cui al suddetto n. 1 gli esercizi aspiranti al riconoscimento di una delle qualifiche dovranno inoltre rispondere ad almeno due dei requisiti caratteristici indicati rispettivamente ai numeri 2, 3 e 4.

2°) Ubicazione degli esercizi.

Gli esercizi dovranno essere situati in:

- a) località panoramiche di nota fama, oppure;
- b) località di transito di più frequentati itinerari turistici, oppure;
- c) località di particolare interesse turistico, oppure;
- d) grandi centri di importanza commerciale o di traffico, oppure;
- e) località di notevole importanza religiosa.

3°) Rinomanza dell'ambiente.

Gli esercizi dovranno costituire un ambiente:

- a) di richiamo per un carattere tipico, distinto e particolare dei locali;
- b) d'interesse storico a causa dell'edificio ove è situato l'esercizio, oppure;
- c) d'interesse artistico o culturale per gli avvenimenti che vi si sono svolti, ovvero a causa della clientela che frequenta il locale, oppure;
- d) di particolare attrattiva a causa dell'eccezionale attrezzatura del locale.

4°) Rinomanza in ordine alle specialità dell'esercizio.

Gli esercizi dovranno essere rinomati a causa:

- a) delle specialità gastronomiche, oppure;
- c) dei generi di pasticceria e gelateria o bevande in genere somministrate nell'esercizio o al bar.

ART. 13.

Il riconoscimento della qualifica di locale caratteristico o di interesse turistico nazionale comporta nell'esercizio titolare un diritto di prelazione per l'acquisto della proprietà immobiliare relativa al locale in cui l'esercizio è situato, in caso di vendita da parte del proprietario.

I locali, dove sono situati gli esercizi pubblici caratteristici o di interesse turistico nazionale, non possono essere né venduti né dati in locazione per uso diverso da quello di esercizio pubblico senza l'autorizzazione della Commissione nazionale di cui all'articolo 6.

ART. 14.

A favore degli esercizi pubblici caratteristici o di interesse turistico nazionale verranno svolte particolari forme di propaganda collettiva ed individuale, da parte degli organismi preposti alla organizzazione ed allo sviluppo e propaganda del turismo.

ART. 15.

Il riconoscimento della qualifica di esercizio pubblico caratteristico o di interesse turistico nazionale non può in nessun caso essere causa di speciali gravami fiscali ed economici.